

Gianluca Zarro, *Aspetti dell'autonomia negoziale dei romani. Dalla 'fides' ai 'nova negotia'*. Università "Suor Orsola Benincasa", collana *Iurisprudencia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, prefazioni di Vincenzo Giuffrè e Francesco Lucrezi*

Francesco Lucrezi**

La monografia di Gianluca Zarro rappresenta una pregevole esplorazione del complesso processo di formazione e consolidamento, nei primi secoli dell'impero romano, di quella razionalità giuridica che sarebbe stata deputata, secondo l'espressione di Ulpiano, a servire la *singulorum utilitas* (Dig. 1.1.1.2), per permettere la concreta realizzazione dell'utopia della *felicitas Augusta*: un mondo retto dai valori del diritto e della giustizia, dal quale fossero banditi il sopruso, la prevaricazione e la violenza. Una società nella quale la *libertas* coincidesse, secondo la celebre espressione ciceroniana, con la *legum servitus* (*Pro Cluent.* 146).

Nell'articolato sistema di legalità che prese forma nelle nazioni del Mediterraneo e del continente europeo, la *voluntas principis* - che "*legis habet vigorem*" (Ulp., Dig. 1.4.1pr.) -, certamente, ebbe un ruolo centrale. Ma di tale sistema il principe, *toù kòsmou kýrios* (Vol. Maec., Dig. 14.2.9), sarebbe stato custode e garante, ma non fonte e creatore, perché egli non si porrà al di sopra della legge, non pretenderà di essere *mèizon tòn nòmov*, più grande delle leggi (Dio Chrys., *Or.* 3.10, 62), ma alle stesse leggi vorrà presentarsi come umilmente sottomesso (Plin. min., *Pan.* 65.1). Il potere imperiale, fin dall'inizio, farà una scelta precisa, quella di promuovere la formazione di una scienza autonoma e separata, specificamente preposta alla elaborazione del sapere giuridico, volta alla continua ricerca di una autonoma *ratio iuris*: libera e indipendente dall'autorità statale e, anzi, preposta anche a tracciare, di tale medesima autorità, regole, limiti, confini. Ricerca del tutto peculiare, diversa da quella di tutte le altre scienze, in quanto finalizzata alla definizione di una forma di 'verità' che non solo ammette, ma richiede di essere sempre superata e contraddetta.

La discussione, che ha investito per qualche tempo la dottrina europea del secolo scorso, di quanto questa determinata scienza - la *iuris prudentia* - fosse portatrice di un linguaggio proprio ed esoterico, e della misura in cui essa fosse, o apparisse, in qualche modo, impermeabile - in nome di un presunto 'isolamento' dei *iuris periti* - alle istanze e ai postulati delle altre contemporanee forme di cultura, si inserisce, in realtà, all'interno della più generale questione della produzione, accumulazione e trasmissione del sapere nel peculiare contesto storico e geografico del principato. L'epoca inaugurata dal "buono Augusto" di Dante, ammirata e rimpianta nel Medio Evo e nel Rinascimento, additata dal Gibbon come "la più felice nella storia dell'umanità", esaltata dalla propaganda fascista quale insuperabile modello di gloria e grandezza: ma effettivamente età in cui, al di là di ogni retorica, l'industria della conoscenza raggiunse dei risultati di non comune livello, realizzando una forma di diffuso umanesimo che difficilmente può trovare termini di paragone - per estensione, profondità, durata - in altri contesti storici.

Alle soglie di questa età, Cicerone assiste al momento storico del passaggio della cultura giuridica da forma di sapere generale - che vede il giurista edotto di retorica, politica, religione, poesia - a scienza separata e specifica, "per addetti ai lavori", finalizzata alla risoluzione delle peculiari esigenze della cura degli interessi materiali, degli affari, dei negozi e del processo. E vede tale passaggio con sfavore, come l'affermazione di una *tenuis scientia*, priva di *dignitas* (*Pro Mur.* 25): una cultura vacua, volutamente cavillosa, criptica e autoreferenziale, una mera 'tecnica' strumentale, così evidentemente inferiore alla nobile arte della retorica, il "sapere dei saperi", in grado di inglobare in sé il meglio di ogni umana conoscenza. Stavano finendo i tempi dei giureconsulti, come Quinto Mucio Scevola, sapienti "*omnium rerum*", eletti a "*totius oraculum civitatis*" (*De orat.* 1.200), sempre di meno i *iuris periti* accettavano di coltivare, come Servio Sulpicio Rufo, l'indispensabile *loquendi elegantia* (*Brut.* 151), ormai la *iuris prudentia*, secondo l'Arpinate, si stava riducendo a triste ricettacolo di retori falliti (*Pro Mur.* 29).

Ma la battaglia solitaria di Cicerone era antistorica, giacché tutte le forme di sapere e di scrittura si stavano ormai incanalando lungo strade separate, segnate da appropriati linguaggi, specifici circuiti, determinati utenti; un cammino che non si poteva interrompere, e i cui approdi sono ben noti: la poesia di Virgilio, la storiografia di Livio, il romanzo di Petronio, le scienze naturali di Plinio, la medicina di Galeno, l'architettura di Vitruvio. Anche il teatro, che già da tempo godeva di una sua evidente peculiarità linguistica, sarebbe passato, da mera rappresentazione scenica - da recitare e vedere - a genere letterario, da scrivere e leggere, e la stessa retorica, da "sapere dei saperi", si sarebbe articolata e frammentata in forme di conoscenza e didattica più specifiche e determinate: l'etica di Seneca, l'eloquenza di Quintiliano, l'erudizione di Aulo Gellio.

E' in questo grande scenario che si collocano i raffinati ragionamenti sui *bonae fidei iudicia*, le *conventiones iuris gentium*, le *actiones in factum*, l'*agere praescriptis verbis*, i contratti "*do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias*", elaborate, in chi sa quante notti insonni, dai giuristi del principato, e attentamente catalogate, nella sua investigazione, da Zarro. Riflessioni nelle quali parole come *consensus, contractus, conventio, pactum, voluntas, p̄stis, bona fides, synallagma*, esprimono, tutte, un'ineludibile esigenza di equilibrio tra diritti e doveri dell'essere umano, la convinzione di fondo che l'uomo non sia mai solo, e realizzi la propria personalità attraverso il confronto con i suoi simili.

Chi, agli inizi del sesto secolo, avrebbe raccolto questi molteplici testi in un unico, grandioso contenitore, avrebbe, certamente, acquisito il merito storico di valorizzarne e preservarne i contenuti, trasmettendoli ai secoli a venire, ma al prezzo di una profonda alterazione del senso profondo di tale letteratura, trasformata, da fiume tortuoso e irregolare, in lago placido e armonioso: da *ius controversum* a sistema perfetto, ordinato - secondo una nota immagine di Leibniz - "*more geometrico*". Un processo di risignificazione e metamorfosi compiutosi - per singolare e, forse, non casuale coincidenza - negli stessi anni in cui, a non grande distanza spaziale, altri saggi provvedevano a un'altra grandiosa palingenesi, quella dei commenti rabbinici alla Legge orale mosaica, la Mishnah, fissati per sempre - anch'essi col loro florilegio di dispute, domande, aporie, contraddizioni -, nelle due grandi sillogi del Talmud gerosolimitano e babilonese.

Credo che il lavoro di Zarro dia un rilevante contributo alla comprensione di cosa sia veramente stata, nella concreta realtà dei primi secoli dell'era volgare, nei luoghi e negli anni in cui essa fu elaborata e prodotta (ad Atene, Napoli, Tiro, Alessandria, mentre gli eserciti imperiali debellavano le rivolte interne e fronteggiavano i nemici esterni, mille navi solcavano ogni giorno il *mare nostrum* e centinaia di migliaia di schiavi contribuivano, col loro lavoro e la loro sofferenza, alla grandezza di Roma), la giurisprudenza romana, "*iusti atque iniusti scientia*" (Ulp., Dig. 1.1.10.2), e a quale idea di *iustitia* essa intendesse fare riferimento. Scienza 'tecnica', scienza 'separata', ma partecipe, insieme alle altre forme di sapere, di un comune afflato spirituale, imperniato sull'idea di fondo che le azioni umane, come gli eventi della natura, non siano o non debbano essere governate dal disordine e dal caso, ma debbano soggiacere a una forma di razionalità, da decifrare di giorno in giorno, in uno sforzo continuo, senza alcun punto di arrivo definitivo. Una *ratio* (e una *iustitia*) a servizio dell'uomo e, come l'uomo, mutevole e perfettibile, ma non insensata. Perché ciò che fu precisato a proposito del diritto, ossia il suo essere sempre "*hominum causa constitutum*" (Herm., Dig. 1.5.2), vale anche per tutte le azioni degli uomini: anch'essi creati, secondo Cicerone, "*hominum causa..., ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent*" (*De off.* 1).

Solo in seguito, com'è noto, la *ratio iuris*, come ogni altra forma di razionalità, sarebbe stata cercata - insieme alla *iustitia* - altrove, in cielo e non in terra, e la multiforme *scientia iuris* sarebbe stata ingabbiata - in nome dell'unico Dio, unico metro di giustizia, servito da un unico imperatore e un unico diritto - nella nuova impalcatura teologica del Medio Evo. Al cui interno, però, l'inesauribile ricerca della mutevole e precaria razionalità "*hominum causa*" avrebbe continuato, per sempre - sia pur mascherata da parola definitiva, consacrata *Deo auctore* -, a scorrere.

* Il testo è una delle due prefazioni al volume.

** Professore ordinario di Storia del diritto romano, Diritti dell'antico Oriente mediterraneo e Storia dell'Oriente mediterraneo presso l'Università di Salerno